Prog. n. 033/20/ DG/UCM/FF

Venezia 12 giugno 2020

**Oggetto: Proposta di determina a contrarre e affidamento**

**Richiamate** le deliberazioni Assembleari del 29/11/2017 e del 16/10/2018 con cui è stato conferito e successivamente confermato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Nicola Cattozzo fino al 30 settembre 2020;

**ATTESO che** A.M.E.S. S.p.A. ha necessità di essere supportata nelle attività di Gestione del Sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 ed in particolare nelle attività di analisi dei fattori di contesto, valutazione dei rischi e delle opportunità correlate al contesto rilevato, nella definizione, pianificazione e monitoraggio delle azioni di risposta ai rischi e alle opportunità aziendali individuate;

**ATTESO che** ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016:

* Il fine del contratto è quello di provvedere all’affidamento di un servizio che consenta un miglioramento della qualità aziendale anche ai fini del mantenimento della certificazione presso l’Ente;
* L’oggetto del contratto è il servizio di analisi dei fattori di contesto, valutazione dei rischi e delle opportunità correlate al contesto rilevato, nella definizione, pianificazione e monitoraggio delle azioni di risposta ai rischi e alle opportunità aziendali individuate, la formazione specifica del personale in materia di qualità e l’assistenza durante l’Audit
* La durata del contratto è stabilita in 136 ore (indicativamente 20 giorni lavorativi);

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2: «le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: *a)* per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato»;

**VISTO** [Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016](https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S3CZ5O67PLSTEERDA7C75WI45I&q=), ha ritenuto che la determinazione a contrattare, a differenza delle procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*, possa essere unica e che quindi possa contestualmente sia riepilogare l’*iter* motivazionale seguito per la scelta del contraente rispetto alle evidenziate necessità della Società, sia recare l’efficace definitiva aggiudicazione, tutto ciò anche nella *ratio* di semplificazione e nel collegato principio di libertà delle forme che connotano l’«affidamento diretto»;

**CONSIDERATO** che il richiamato D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. *a)*, dà attuazione normativa al principio secondo cui per importi d’affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» ([Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006XC0801(01)&from=IT)), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett, da *b)* a *c)*;

**CONSIDERATO** comunque che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in [*G.U.* 23 novembre 2016, n. 274](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-11-23&atto.codiceRedazionale=16A08182&elenco30giorni=false));

**ATTESO che:**

* va comunque garantito l’interesse-dovere di A.M.E.S. S.p.A. alla convenienza economica nell’acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
* la dovuta rilevanza di questo principio gioca su un piano diverso da quello della garanzia del principio concorrenziale, nel senso che il principio della convenienza può comunque essere garantito, anzi, a maggior ragione deve essere garantito proprio perché non c’è gara aperta a ogni possibile operatore economico;
* pur affermando il codice che l’«affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1», cioè dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all’aggravamento procedurale *pro concorrenziale* previsto invece dalla lett. *b)* del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e tutto ciò in quanto l’«affidamento diretto» costituisce proprio l’eccezione oggettiva rispetto alla suddetta regola *pro concorrenziale*;

**ATTESO** che l’individuazione degli operatori economici avviene secondo uno di due criteri motivazionali di fondo, anche in possibile combinazione fra di loro, e cioè:

* in base al canone della “passata esperienza”, per aver precedentemente l’operatore economico proceduto correttamente alla prestazione del servizio;
* «nel rispetto del principio di rotazione» generica (D.Lgs. 50/2016, art. 50, comma 1), per cui nel corso di un anno – in linea anche con i principi dell’anticorruzione – vengono contattati operatori economici che non siano sempre gli stessi, peraltro «ove esistenti» (in quanto, già ai sensi dell’art. 50, comma 2, lett. *b)*, possono anche darsi casi di difficile reperibilità degli operatori economici stessi);

**CONSIDERATO** altresì che

* Alberto Da Lio è uno stimato professionista che conosce la realtà aziendale ed il contesto in cui AMES opera;

**ATTESO** che con propria nota 2020.04.27\_01il dott. Da Lio ha trasmesso la propria offerta per la il servizio di assistenza alla gestione del sistema qualità alle medesime condizioni originariamente proposte, per un prezzo complessivo pari ad € 6.400 iva esclusa;

**ATTESO** che, rientrandosi negli «affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro», è applicabile la stipulazione semplificata «mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere» (D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14);

**EVIDENZIATO** pertanto che questa Società ha garantito «in aderenza:

*a)* al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

*b)* al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

*c)* al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

*d)* al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

*e)* al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

**DATO ATTO** che non esistono convenzioni attive in Consip avente oggetto comparabile al servizio de quo come da tabella allegata alla presente determina;

**DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;
2. Di affidare le prestazioni di cui si tratta al dott. Alberto Da Lio - Consulenza sistemi di gestione - con sede in Via Polesine 2 – 35142 – Padova (PD), P.IVA 04618400289, come da offerta e preventivo 2020.04.27\_01per un costo onnicomprensivo di € 6.400,00 oltre IVA;

Il Direttore Generale

Dott. Nicola Cattozzo